

# *Rassegna di Lavoro e Previdenza*

## *del 3 luglio 2020*

*a cura di Massimo Pipino*

*www.commercialistatelematico.com*

### **Indice**

<i>1) Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR: pubblicato in G.U. n. 150 del 15 giugno 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51</i>	<i>3</i>
<i>2) Durc On Line: ulteriori precisazioni dall'INPS e adeguamenti procedurali</i>	<i>4</i>
<i>3) INPS – Prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO – Messaggio 17 Giugno 2020, n. 2489</i>	<i>6</i>
<i>4) Legge n. 297/82 – TFR – Indice di rivalutazione mese di maggio 2020</i>	<i>13</i>
<i>5) INAIL – Certificazioni e denunce di infortunio da COVID-19 – Chiarimenti</i>	<i>14</i>
<i>6) INPS – COVID19 – Sospensione dei termini di versamento dei contributi – Ulteriori chiarimenti – Circolare 28 maggio 2020, n. 64</i>	<i>16</i>
<i>7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Aggiornamento tabelle – Decreto direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020</i>	<i>17</i>
<i>8) INPS: COVID-19 – le FAQ sulla CIG</i>	<i>18</i>
<i>9) INPS: Pensioni – anticipo pagamento mensilità di luglio</i>	<i>22</i>
<i>10) INPS: COVID-19 – proroga NASpl e DIS-COLL e lavoro in agricoltura</i>	<i>24</i>

- 11) Presidenza del Consiglio e i Ministri - dipartimento della protezione civile – Gestione delle richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro di volontari per gli interventi effettuati in occasione dell'emergenza COVID-19 – Circolare n. COVID/34712 del 15 Giugno 2020 \_\_\_\_\_ 30
- 12) Auto aziendali – Utilizzo promiscuo da parte dei dipendenti – Tabelle ACI per il primo semestre dell'anno 2020 – Nuova modalità di determinazione della base imponibile IRPEF a decorrere dal 1° luglio 2020 – Articolo 1, Comma 632, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio) \_ 32
- 13) INPS: COVID-19 – indennità pari al trattamento di CIGD per i lavoratori cessati senza NASpl\_ 34
- 14) Il credito d'imposta riconosciuto per l'adeguamento dei luoghi di lavoro \_\_\_\_\_ 36

## 1) Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR: pubblicato in G.U. n. 150 del 15 giugno 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020, il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 (titolato *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto - Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto - Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, recante il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR (indennità di fine servizio e trattamento di fine rapporto), in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del Decreto - Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge, con modificazioni dall' articolo 1, comma 1 della Legge 28 marzo 2019, n. 26. (titolato *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”* - secondo cui: *“Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato”*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 2) Durc On Line: ulteriori precisazioni dall'INPS e adeguamenti procedurali

A far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015.

L'INPS ha pubblicato il seguente Messaggio n. 2510 del 18 giugno, avente ad oggetto **“Articolo 81 del Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34. Verifica della regolarità contributiva Durc On Line. Precisazioni”**:

### **“1. Durc On Line. Articolo 81 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34**

*L'articolo 81 del Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34, nel riformulare l'articolo 103, comma 2, del Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18 - già modificato in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) restano esclusi dagli atti per i quali la già menzionata legge n. 27/2020 ha disposto l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.*

*L'Istituto, con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, previo assenso dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha pertanto comunicato che la proroga di validità di cui all'articolo 103, comma 2, del Decreto - Legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.*

*In considerazione del succedersi delle norme intervenute al riguardo che hanno determinato criticità connesse alla corretta attuazione del testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020, l'Istituto, pur a fronte del quadro normativo ormai consolidatosi, ha ritenuto di interessare il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per rappresentare le osservazioni pervenute, al fine della conforme trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto - Legge n. 34/2020).*

*Con nota prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l'Ufficio legislativo del predetto Dicastero ha rappresentato che l'articolo 81 del Decreto - Legge n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell'articolo 103, comma 2, del Decreto - Legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».*

*Resta confermato, quindi, che la proroga di validità di cui all'articolo 103, comma 2, del Decreto - Legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.*

*Le sedi dovranno attenersi puntualmente alle indicazioni fornite con il già citato messaggio n. 2103/2020.*

## **2. Adeguamenti procedurali**

*In conseguenza di quanto riportato al precedente paragrafo, come già illustrato nel messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, si evidenzia che la funzione di <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Decreto - Legge n. 18/2020.*

*Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.*

*Si ricorda, infine, che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative."*

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

### 3) INPS – Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO – Messaggio 17 Giugno 2020, n. 2489

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto - Legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella G.U. n. 151 del 16 giugno 2020 che ha introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, l’INPS ha emanato il messaggio 17 giugno 2020, n. 52, con il quale ha fornito i primi indirizzi operativi relativi alle novità introdotte.

#### ***Trattamento ordinario di integrazione salariale***

In merito al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’Istituto ricorda che il Decreto - Legge n. 34/2020 ha esteso il periodo di Cassa Integrazione Ordinaria che può essere richiesto da parte dei datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, alla luce delle modifiche che si sono succedute, il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere è riassumibile come segue:

- le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di **nove settimane**, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori **cinque settimane**, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove settimane;
- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere **ulteriori quattro settimane** di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive. Come già anticipato in precedenti comunicazioni l’Istituto precisa che per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti – sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane – attraverso l’invio anche di un’unica domanda. In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove. L’Istituto specifica, peraltro, che con la stessa domanda potrà

essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5). A tal riguardo, l'INPS chiarisce che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, l'istanza dovrà essere corredata con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020. Il file excel deve essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

L'Istituto precisa ulteriormente che le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle Strutture territoriali. Le ulteriori **quattro settimane** previste dall'articolo 1, comma 1, del Decreto - Legge n. 52/2020 (*Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro*) - secondo cui: *“In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai primi due periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni”*) anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, potranno invece essere richieste con **distinta e successiva domanda** dai datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l'intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5).

## **Termini di trasmissione delle domande**

Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle domande, l'Istituto ricorda che, secondo il disposto normativo risultante a seguito delle modifiche succedutesi, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. Peraltro, al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, è previsto che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020, ossia al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto - Legge n. 52/2020, se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

L'Istituto specifica ulteriormente che le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, **entro il 15 luglio 2020**. Con riguardo ai datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, l'INPS chiarisce che la domanda può essere presentata nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. Con le circolari di imminente pubblicazione saranno forniti ulteriori dettagli sull'argomento

## **Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)**

L'Istituto sottolinea che il quadro riassuntivo delle disposizioni valide in materia CIGD relativamente alla durata dei trattamenti non si discosta da quello illustrato per la CIGO e per l'assegno ordinario. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono riconosciuti dalle Regioni e Province autonome. L'ulteriore periodo di cinque settimane, ai sensi dell'articolo 22-quater, commi da 1 a 3: *“1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove*

*settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. 3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4") del Decreto - Legge n. 18/2020, potrà, invece, essere richiesto, una volta che l'azienda abbia avuto l'autorizzazione per tutte le nove settimane, indipendentemente da quanto effettivamente fruito, direttamente all'INPS, che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove. La domanda è disponibile nel portale INPS, [www.INPS.it](http://www.INPS.it), nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga INPS". Anche per quanto riguarda i termini generali di trasmissione delle istanze riferite alla CIGD, l'Istituto richiama le indicazioni fornite per la cassa integrazione ordinaria.*

## **Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell'INPS**

L'articolo 22-quater del Decreto - Legge n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse (*"1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. 2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5. 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del*

*presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22. 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo”).*

L'Istituto chiarisce che la nuova disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto - Legge n. 18/2020, vale a dire dal 18 giugno 2020. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l'integrazione salariale che si intende chiedere.

L'Istituto chiarisce che nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS sarà contestualmente possibile chiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul "SI". Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

Qualora si optasse per la richiesta dell'anticipazione, sarà necessario compilare anche i seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

L'Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la domanda, indicata nel protocollo. Nel documento di prassi in commento viene chiarito che, in una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell'anticipo verrà disposto anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale. A regime, l'erogazione dell'anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande già autorizzate.

Infine, l'Istituto specifica che, a seguito delle modifiche normative intervenute, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto il modello "SR41", secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo. In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello "SR41" è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l'invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro. Una volta ricevuto il modello "SR41" con tutti i dati necessari per il pagamento, l'Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

#### 4) Legge n. 297/82 – TFR – Indice di rivalutazione mese di maggio 2020

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di maggio 2020 è risultato pari a 102,3.

Pertanto, il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2019 è pari a:

1,00625000

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 5) INAIL – Certificazioni e denunce di infortunio da COVID-19 – Chiarimenti

Da più Associazioni sindacali di parte datoriale viene segnalato che da alcune Sedi INAIL sembrerebbero pervenire alle aziende (il condizionale è d'obbligo) richieste di denuncia di infortunio per infezione da COVID19 basate su certificazione mediche del tutto inidonee a sostenere la sussistenza di un contagio avvenuto in occasione di lavoro.

A tal riguardo si ritiene opportuno ricordare che, come precisato dall'INAIL con circolare 3 aprile 2020, n. 13, il certificato medico deve essere redatto secondo i criteri di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 1124/65 e s.m.i. (*“Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il*

*certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila”*). A seguito di una verifica i vertici dell'INAIL hanno fornito ampie garanzie sul fatto che l'interpretazione corretta è quella richiamata nella circolare citata.

In particolare, il certificato medico deve riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

In effetti, l'Istituto ha ribadito che solo dalla conoscenza positiva, ovvero in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell'articolo 53 del DPR n. 1124/65, per il datore di lavoro decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia.

Pertanto, nel caso di ricezione, da parte del datore di lavoro, di un certificato di infortunio da COVID-19, si rinnova quindi il consiglio di contattare il Servizio sindacale della relativa associazione di categoria, anche per valutare la rispondenza dello stesso ai richiamati contenuti di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 1124/65. In mancanza degli stessi, infatti, si sottolinea l'importanza di accompagnare la denuncia con la precisazione circa l'assenza degli elementi necessari per consentire al datore di lavoro una denuncia completa.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **6) INPS – COVID19 – Sospensione dei termini di versamento dei contributi – Ulteriori chiarimenti – Circolare 28 maggio 2020, n. 64**

Il Decreto-Legge 29 maggio 2020, n. 34 ha previsto ulteriori interventi sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi sull'assicurazione obbligatoria: in particolare, ha introdotto una proroga della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei termini di ripresa dei versamenti sospesi.

Per quanto può risultare di interesse per le imprese edili, il Decreto in commento ha stabilito che i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 possono godere della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Inoltre, il medesimo Decreto ha inteso posticipare il termine per la ripresa dei versamenti sospesi, originariamente fissato al 31 maggio, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Pertanto, a seguito della suddetta modifica, il predetto termine è stato posticipato al 16 settembre 2020: di conseguenza, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro la data da ultimo citata oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi), con il versamento della prima rata, comunque, entro il 16 settembre 2020.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Aggiornamento tabelle – Decreto direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) il Decreto Direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020, cui sono allegate le tabelle provinciali del costo della manodopera per il personale operaio e impiegatizio dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini.

Si ricorda che l'articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Si rileva che il Decreto Direttoriale in commento indica che il costo medio orario del lavoro determinato ai sensi del Decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto Direttoriale ossia dal 22 maggio 2020.

**Nota n. 1:** [Impiegati – Costo medio per i dipendenti delle imprese edili ed affini](#)

**Nota n. 2:** [DD -26 del 22 maggio 2020 – determinazione costo medio lavoro edili](#)

**Nota n. 3:** [Operai – 2019 - V4-F](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 8) INPS: COVID-19 – le FAQ sulla CIG

L'INPS ha pubblicato alcune FAQ a quesiti in materia di fruizione degli ammortizzatori sociali COVID-19.

### **COME COMPILARE ED INVIARE LA DOMANDA TELEMATICA**

***Quesito: dove trovare l'invio domande CIG in deroga covid-19 INPS nel sito INPS***

**Risposta:**

- si entra [nel sito www.INPS.it](http://www.INPS.it)
- si entra nell'area "Servizi per aziende e consulenti".
- nella sezione "CIG e Fondi di solidarietà", si sceglie l'opzione "CIG in Deroga INPS"
- si inserisce codice fiscale e PIN e si arriva alla procedura "CIG IN DEROGA COVID-19 INPS".

***Quesito: quali allegati inserire in una domanda di CIG in deroga per COVID\_19?***

**Risposta:** ad ogni domanda deve essere allegato un file contenente i dati dei beneficiari ai quali è destinata la prestazione in capo all'UP indicata nella domanda.

***Quesito: pagamento diretto come fare?***

**Risposta:** le domande di CIG in deroga sono tutte a pagamento diretto.

***Quesito***

***Come compilare CSV?***

**Risposta:** vanno inseriti nel csv tutti i beneficiari in forza all'Up per i quali si richiede la prestazione sia in full time che in part time. Per i full time va indicato il valore 100,00.

***Quesito: dove si trova il file csv***

È possibile scaricare il file Beneficiari\_CIGD.csv e il manuale per la compilazione nella sezione "Allegati" del servizio CIG IN DEROGA COVID-19 INPS

## QUESITI AMMINISTRATIVI

**Quesito:** *numero di ore autorizzate e utilizzate – calcolo dell’anticipo del 40%*

*Solitamente l’azienda richiede, a titolo prudenziale, un’autorizzazione di ore di sospensione di numero maggiore rispetto a quelle che poi verranno effettivamente utilizzate. Le ore di CIG in deroga richieste nel momento della domanda per l’intero periodo, su cui l’INPS ha calcolato l’anticipazione del 40% potrebbero pertanto risultare superiori rispetto alle ore effettivamente utilizzate dall’azienda nello stesso periodo?*

**Risposta:** sì, le ore richieste per il periodo potrebbero risultare superiori rispetto a quelle effettivamente utilizzate, ma l’anticipo non viene calcolato sul totale delle ore richieste ma sulle ore indicate per ciascun lavoratore nel file dell’anticipo. Il datore di lavoro richiedente potrà, dunque, chiedere di anticipare un numero di ore inferiore rispetto a quelle complessive per le quali si richiede l’autorizzazione, mentre non sarà possibile il contrario.

**Quesito:** *CIG Deroga o FIS?*

*Con riferimento all’invio di domande per assegno ordinario ex articolo 30 D.Lgs.148/2015 (F.I.S.) occorrono informazioni in merito ad aziende iscritte all’INPS come “AZIENDA TENUTA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX D.I. N. 94343/2016 (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)” codice 0J, ma che non hanno più di n. 5 dipendenti.*

*Come bisogna comportarsi con la prossima apertura on line delle domande e cioè richiedere assegno per fondo integrazione salariale oppure CIGD?*

**Risposta:** le aziende che pur avendo il codice 0J non occupano mediamente + di 5 dipendenti, e non sono iscritte ad altri fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, dato che non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensioni o riduzioni di orario in costanza di rapporto di lavoro.

**Quesito:** *recupero della prestazione in caso di erogazione indebita dell’anticipo del 40%*

*Il recupero deve essere fatto dal datore di lavoro? O INPS richiede importi al dipendente?*

**Risposta:** il recupero viene fatto dall’INPS nei confronti del datore di lavoro.

**Quesito:** *Se il lavoratore è cessato e c’è un recupero, provvede l’INPS?*

**Risposta:** sì e lo richiede sempre al datore di lavoro.

***Quesito: ore di sospensione da indicare in domanda***

***Nel caso in cui la sospensione riguardi più mesi, le ore da indicare per ogni lavoratore nella domanda di CIG in deroga devono essere totali o riferiti ad ogni mese?***

**Risposta:** le ore indicate nella domanda devono essere il numero totale per l'intero periodo richiesto.

***Quesito: tassazione anticipo 40%***

***La CU per gli importi erogati a titolo di anticipo sul pagamento diretto della cassa integrazione in deroga rilascia l'INPS?***

**Risposta:** no, le somme erogate a titolo di anticipo sono gestite fiscalmente come un prestito, quindi sono tassate solo al momento del saldo per l'intero importo effettivamente spettante.

***Quesito: SR41 in caso di anticipo***

***Per chi fa un modello sr41 per singolo per mese, sebbene la domanda sia su più mesi (es. domanda dal 1/5 al 30/6, chi fa un modello sr41 x maggio ed uno per giugno, ma la domanda è sempre la stessa) la richiesta del 40% deve sempre fatta in relazione al singolo modello sr41?***

**Risposta:** l'SR41 in caso di anticipo del 40% dovrà essere unico per l'intero periodo richiesto in domanda.

***Quesiti: richiesta delle prime 9 settimane***

***Quesito: per i datori di lavoro che non hanno completato le 9 settimane, devono richiedere sempre prima la parte restante delle 9 e successivamente le altre 5 o sarà possibile cumularle e ricevere un'unica autorizzazione?***

**Risposta:** Si tratta di due autorizzazioni distinte.

***Quesito: Le aziende che hanno utilizzato un numero di settimane maggiore di 8 ma inferiore a 9 (es. 8,50), come si devono comportare? devono richiedere quei giorni mancanti?***

**Risposta:** Ai fini della richiesta di CIG in deroga all'INPS delle ulteriori 5 settimane si considera l'autorizzato e non il fruito.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 9) INPS: Pensioni – anticipo pagamento mensilità di luglio

Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del **COVID-19**, con l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC 11 giugno 2020, n. 680) è stata **estesa** anche al mese di **luglio** l'**anticipazione** del **pagamento** delle **rate di pensione**, degli **assegni**, delle **pensioni** e delle **indennità di accompagnamento** erogate agli invalidi civili, che avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

- a) **A-B** mercoledì 24 giugno;
- b) **C-D** giovedì 25 giugno;
- c) **E-K** venerdì 26 giugno;
- d) **L-O** sabato 27 giugno;
- e) **P-R** lunedì 29 giugno;
- f) **S-Z** martedì 30 giugno.

Come per le precedenti mensilità di aprile, maggio e giugno, **Poste Italiane S.p.A.** programmerà l'accesso agli sportelli dei titolari delle prestazioni in modo da scaglionare le presenze all'interno degli uffici postali. Ciascun ufficio postale esporrà il **calendario dei pagamenti** che può presentare variazioni rispetto a quello sopra indicato per tener conto delle specificità locali. È, pertanto, opportuno consultare il calendario dell'ufficio postale presso cui si riscuote la prestazione.

Nel caso in cui a riscuotere non sia il titolare della prestazione, ma un suo delegato regolarmente autorizzato, per individuare il giorno di pagamento si dovrà comunque fare riferimento al cognome del titolare.

Il pagamento in contanti resta a disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire al primo giorno bancario del mese di riferimento. La rata di luglio sarà quindi incassabile fino al 29 agosto prossimo.

Resta fermo che, trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l'incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS richiederà la restituzione.

Inoltre, come comunicato con il messaggio 25 marzo 2020, n 1364, va ricordato che l'Istituto ha autorizzato, in via eccezionale e transitoria, Poste Italiane a **effettuare il pagamento in circolarità** delle prestazioni previdenziali e assistenziali, comprese le prestazioni a sostegno del reddito erogate a cittadini che hanno scelto la riscossione in contanti presso lo sportello postale.

Pertanto, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in **uffici postali diversi** da quelli in cui ordinariamente viene effettuato il pagamento della prestazione, presentando il proprio documento di identità e il codice fiscale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 10) INPS: COVID-19 – proroga NASpI e DIS-COLL e lavoro in agricoltura

In data 23 giugno 2020 l'INPS ha provveduto ad emanare la circolare n. 76, con la quale ha fornito istruzioni amministrative in materia di **proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL**, nonché in materia di **rioccupazione con contratti a termine con datori di lavoro nel settore agricolo** da parte di percettori, tra l'altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).

L'**articolo 92** del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria”*) dispone la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. In particolare, viene previsto che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:

- delle indennità di cui agli articoli 27 (**vedi nota n. 4**), 28 (**vedi nota n. 5**), 29 (**vedi nota n. 6**), 30 (**vedi nota n. 7**), 38 (**vedi nota n. 8**) e 44 (**vedi nota n. 9**) del Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- delle indennità COVID-19 di cui all'articolo 84 del Decreto - Legge n. 34 del 2020;
- dell'indennità a favore dei lavoratori domestici e dell'indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato Decreto - Legge n. 34 del 2020.
- Per tali motivi, **i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione**. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali.

L'INPS precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l'istituto della decadenza.

**Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda** in quanto si procederà d'ufficio all'estensione delle stesse. Inoltre, per la sola NASpI, per le due mensilità aggiuntive erogate verrà **riconosciuta la contribuzione figurativa** e, ove spettanti, **gli assegni per il nucleo familiare**.

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell'Istituto.

Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata "ordinaria" termina nel predetto arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell'articolo 1, commi 179 (*"In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181,*

*all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. (6) 179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni”) e 199 (“A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età' e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo: a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l'Istituto avrà cura di inviare all'interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi – entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com – della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di*

tale volontà entro il termine previsto, l'Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accesso alle prestazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 199, della Legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.

L'importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all'articolo 92 del Decreto - Legge n. 34 del 2020 è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

### ***Rioccupazione con contratti a termine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL***

L'articolo 94 del Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34 (*"1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASpI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza e' dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, é incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020. 2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19," , sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020,")* prevede che, in relazione all'emergenza epidemiologica, **i percettori di ammortizzatori sociali** – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – **nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.**

In ragione della previsione di cui all'articolo 94 del citato Decreto - Legge n. 34 del 2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l'abbattimento della stessa.

Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione gli articoli 9 (**vedi nota n. 10**), 10 (*“Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. 2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989 e 15, comma 11, del Decreto Legislativo n. 22 del 2015”*).

**I 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro.** A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell'interessato comunicare all'Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell'ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.

Tuttavia, **qualora** i suddetti **contratti** stipulati con datori di lavoro del settore agricolo **superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l'anno 2020**, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell'indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL. I predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l'arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di

lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione in corso di fruizione delle indennità NASpI e DIS-COLL, si richiamano rispettivamente le circolari INPS n. 94/2015 e 83/2015.

La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Nota n. 4: [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo n. 27](#)

Nota n. 5: [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo n. 28](#)

Nota n. 6: [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo n. 29](#)

Nota n. 7: [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo n. 30](#)

Nota n. 8: [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo n. 38](#)

Nota n. 9: [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo n. 44](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **11) Presidenza del Consiglio e i Ministri - dipartimento della protezione civile – Gestione delle richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro di volontari per gli interventi effettuati in occasione dell'emergenza COVID-19 – Circolare n. COVID/34712 del 15 Giugno 2020**

Il Dipartimento della Protezione Civile, con circolare n. COVID19/34712 del 15 giugno 2020, ha fornito disposizioni specifiche per la gestione delle richieste di rimborso ai sensi degli articoli 39 (**vedi nota 11**) e 40 (**vedi nota n. 12**) del D. Lgs. n. 1/2018 (*“Codice della protezione civile”*) -, relative alle attività svolte esclusivamente in occasione degli interventi effettuati per l'emergenza COVID-19.

Per quanto riguarda i rimborsi ai datori di lavoro dei volontari impegnati negli interventi effettuati nel corso dell'emergenza in oggetto, viene specificato, in primo luogo, che elemento imprescindibile per procedere alla domanda è l'attestazione di partecipazione, che dovrà essere rilasciata dall'ente competente, ossia:

- Regioni e Province autonome per i volontari attivati al livello territoriale dai rispettivi sistemi regionali o Sindaci per i volontari impiegati a livello comunale o inviati a supporto del comune medesimo;
- Presidenti delle Organizzazioni Nazionali di protezione civile e degli Enti del Terzo Settore attivati dal Dipartimento della Protezione civile.

In secondo luogo, viene ricordato che per l'intera durata dello stato di emergenza, il limite per il quale i datori di lavoro consentono ai volontari di svolgere le relative attività è stato elevato a 180 giorni continuativi per un massimo di 180 giorni l'anno.

Viene inoltre chiarito che le richieste di rimborso dovranno essere predisposte su carta intestata dell'azienda, utilizzando i modelli 1 (domanda) e 1.1. (prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro) reperibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, indicando nell'oggetto *“Emergenza COVID-19”*. Qualora il datore di lavoro chieda il rimborso per più dipendenti, potrà presentare una sola domanda riepilogativa contenente l'elenco dei dipendenti interessati, allegando un prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro specifico per ogni lavoratore.

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'attestato di partecipazione del volontario all'evento e copia del documento di identità del firmatario della richiesta.

Per i volontari che sono iscritti negli elenchi delle Regioni e Province Autonome e da esse attivate, è consentito l'utilizzo della documentazione predisposta dai medesimi enti.

Le richieste di rimborso dovranno essere indirizzate:

- Alle Regioni e Province autonome che hanno provveduto all'attivazione e al rilascio degli attestati di partecipazione dei volontari delle Organizzazioni attivate a livello territoriale;
- Al Dipartimento Nazionale per i volontari delle Organizzazioni da esso attivate, ad eccezione dei datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che provvederanno direttamente a raccogliere le relative richieste di rimborso.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **12) Auto aziendali – Utilizzo promiscuo da parte dei dipendenti – Tabelle ACI per il primo semestre dell’anno 2020 – Nuova modalità di determinazione della base imponibile IRPEF a decorrere dal 1° luglio 2020 – Articolo 1, Comma 632, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio)**

Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune, rilevanti, modifiche della normativa della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli. Il comma 632 dell'articolo 1 della suddetta Legge di Bilancio (*“632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021”*). ha, infatti, introdotto delle modifiche, per effetto delle quali, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la percentuale per determinare il già citato imponibile varierà secondo la scaletta di seguito riportata:

- se il modello di autoveicolo produce emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 60 g/km, la percentuale del 30% del costo chilometrico calcolato sui 15.000 km scende al 25%;
- se il modello di autoveicolo produce emissioni di CO<sub>2</sub> superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale da utilizzare per calcolare il valore della retribuzione in natura resta il 30%;

- se, invece, il modello di autoveicolo produce emissioni di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190 g/km, l'attuale percentuale del 30% sale al 40% nel 2020 e al 50% nel 2021;
- se, infine, il modello di autoveicolo produce emissioni di CO2 superiori ai 190g/km, l'attuale percentuale del 30% del costo chilometrico calcolato sui 15.000 km sale al 50% nel 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.

Sull'intera materia, viste le novità introdotte, vale fin d'ora la riserva di ulteriori commenti non appena verranno diramati i necessari chiarimenti applicativi, che l'Amministrazione finanziaria si spera pubblici a breve per consentire la piena conoscenza da parte dei datori di lavoro nella loro qualità di sostituti di imposta della portata della novella normativa introdotta.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 13) INPS: COVID-19 – indennità pari al trattamento di CIGD per i lavoratori cessati senza NASpI

L'INPS ha emanato la circolare n. 75 del 2 giugno 2020, con la quale fornisce le istruzioni operative per la gestione dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI, ai sensi dell'articolo 87 del Decreto-Legge n. 34/2020 (*"1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente: "251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92." 2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente: "253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS"*).

In particolare, sono stati modificati i commi 251 (*"Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 252. Ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio 2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro"*) e 253 (*"All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già*

*assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS") della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).*

Nello specifico, la nuova disposizione di cui al comma 251 prevede che **ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 14) Il credito d'imposta riconosciuto per l'adeguamento dei luoghi di lavoro

L'articolo 120 del Decreto-Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio – vedi nota n. 13: “*1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265”*) ha introdotto, nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **un nuovo credito d'imposta che sostiene e incentiva le spese necessarie alla riapertura in sicurezza dei luoghi di lavoro aperti al pubblico.**

**Il credito d'imposta è pari al 60% di determinati investimenti, sostenuti nel 2020, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, nel limite di 80.000 euro a beneficiario.**

Sono potenziali **destinatari** del credito d'imposta i seguenti soggetti:

- **esercenti attività d'impresa, in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1 all'articolo 120 del Decreto-Legge n. 34/2020 (vedi nota 13)
- **esercenti arti e professioni, in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1 al Decreto Legge n. 34/2020;
- **associazioni;**
- **fondazioni;**
- **altri enti privati**, compresi gli enti del terzo settore.

Dal credito d'imposta **sono dunque escluse le imprese e i lavoratori autonomi che non esercitano attività aperte al pubblico.**

**Tra le attività aperte al pubblico** indicate nell'allegato 1 al Decreto Legge n.34/2020 figurano **bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, teatri, cinema, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, agenzie viaggio, tour operator e biglietterie, convegni e fiere, attività artistiche, etc....**

**Le spese agevolabili** consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- **interventi edilizi di rifacimento spogliatoi e mense;**
- **interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;**
- **acquisto di arredi di sicurezza;**
- **investimenti in attività innovative** quali acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- **acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.**

Il comma 3 dell'articolo 120 del Decreto Legge n. 34/2020 (*“Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6”*) prevede che con uno o più decreti del Mise, di concerto col Mef, **possano essere individuati ulteriori soggetti aventi diritto e ulteriori investimenti ammissibili**, nel rispetto del limite di spesa di 2 miliardi di euro.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre misure per le medesime spese, nei limiti del costo effettivamente sostenuto.**

**Le modalità di utilizzo del credito d'imposta** sono le seguenti:

- **utilizzo diretto esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 **nell'anno 2021**;
- **utilizzo indiretto tramite cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti** compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari **fino al 31 dicembre 2021**, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legge n. 34/2020

Il cessionario **può fruire del credito d'imposta con le stesse modalità del cedente** e la quota di credito non utilizzata nell'anno **non può essere compensata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso**. Il credito d'imposta **non è soggetto a limiti di compensazione**.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite **le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta**.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)